

CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE

Misura del credito d'imposta:

	3° TRIMESTRE 2022	OTTOBRE / NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	1° TRIMESTRE 2023
	Art. 6 DL 115/2022	Art. 1 DL 144/2022	Art. 1 DL 176/2022	Art. 1 L 197/2022
IMPRESE ENERGIVORE	25%	40%	40%	45%
	della spese sostenute per la componente ENERGIA ELETTRICA acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo agevolato (il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'energia auto-prodotta e auto-consumata)			
IMPRESE NON ENERGIVORE	Potenza contatore min. 16,5 kWh	Potenza contatore min. 4,5 kWh	Potenza contatore min. 4,5 kWh	Potenza contatore min. 4,5 kWh
	15%	30%	30%	35%
della spese sostenute per la componente ENERGIA ELETTRICA acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo agevolato				
IMPRESE GASIVORE E NON	25%	40%	40%	45%
	della spese sostenute per l'acquisto di GAS NATURALE consumato nel periodo agevolato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici			

Condizioni di accesso:

	3° TRIMESTRE 2022	OTTOBRE / NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	1° TRIMESTRE 2023
	Art. 6 DL 115/2022	Art. 1 DL 144/2022	Art. 1 DL 176/2022	Art. 1 L 197/2022
IMPRESE ENERGIVORE E NON	Se i costi medi per kWh della componente energetica, calcolati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% tra i seguenti periodi:			
	<u>2° trimestre 2019 e 2° trimestre 2022</u>	<u>3° trimestre 2019 e 3° trimestre 2022</u>		<u>4° trimestre 2019 e 4° trimestre 2022</u>
IMPRESE GASIVORE E NON	Se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30% tra i seguenti periodi:			
	<u>2° trimestre 2019 e 2° trimestre 2022</u>	<u>3° trimestre 2019 e 3° trimestre 2022</u>		<u>4° trimestre 2019 e 4° trimestre 2022</u>

Codici tributo e scadenze (per i BENEFICIARI DIRETTI):

	3° TRIMESTRE 2022	OTTOBRE / NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	1° TRIMESTRE 2023
	Art. 6 DL 115/2022	Art. 1 DL 144/2022	Art. 1 DL 176/2022	Art. 1 L 197/2022
IMPRESE ENERGIVORE	6968	6983	6993	7010
IMPRESE NON ENERGIVORE	6970	6985	6995	7011
IMPRESE GASIVORE	6969	6984	6994	7012
IMPRESE NON GASIVORE	6971	6986	6996	7013
SCADENZA UTILIZZO	30 settembre 2023			31 dicembre 2023

Semplificazione

Le imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono dal medesimo fornitore di energia elettrica / gas naturale del 2019 possono richiedere allo stesso una comunicazione contenente i dati necessari ai fini del calcolo dell'agevolazione, da trasmettere entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

Possibilità di cessione dei crediti d'imposta

- solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari
- senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni se effettuate a favore di “soggetti qualificati”
- richiede il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale
- va comunicata mediante invio telematico del Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta e accettata dal cessionario all'interno della Piattaforma cessione crediti

Codici tributo e scadenze (per i CESSIONARI):

	3° TRIMESTRE 2022	OTTOBRE / NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	1° TRIMESTRE 2023
	Art. 6 DL 115/2022	Art. 1 DL 144/2022	Art. 1 DL 176/2022	Art. 1 L 197/2022
IMPRESE ENERGIVORE	7728	7733	7742	n.d.
IMPRESE NON ENERGIVORE	7730	7735	7744	n.d.
IMPRESE GASIVORE	7729	7734	7743	n.d.
IMPRESE NON GASIVORE	7731	7736	7745	n.d.
SCADENZA UTILIZZO	30 settembre 2023			31 dicembre 2023
Scadenza di presentazione Modello	20 settembre 2023			n.d.

Trattamento fiscale e limiti alla compensazione:

- Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP
- Non incidono sul calcolo degli interessi deducibili ai sensi dell'art. 61 del TUIR
- Non rilevano ai fini della deducibilità di spese e componenti negativi ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR
- Non si applica il limite generale di 2.000.000 euro per le compensazioni in F24 (art. 34 L. 388/2000);
- Non si applica il limite di 250.000 euro per le compensazioni di crediti d'imposta da quadro RU (art. 1 co. 53 L. 244/2007)
- Sono cumulabili con altre agevolazioni, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della irrilevanza fiscale, non porti al superamento del costo sostenuto
- L'utilizzo in compensazione non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono
- Necessario far transitare il modello F24 per i canali dedicati Agenzia Entrate

Comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022

- Soggetti obbligati: beneficiari dei crediti d'imposta relativi al 3° trimestre 2022, ai mesi ottobre/novembre 2022 e al mese di dicembre 2022
- Termine di invio: 16 marzo 2023
- Modalità di trasmissione: mediante i canali telematici oppure mediante servizio web all'interno dell'area riservata
- Contenuto: per ciascun credito d'imposta va comunicato l'intero importo maturato, al lordo di eventuali utilizzi in compensazione eseguiti prima della data di invio della comunicazione
- Esoneri: nel caso in cui il beneficiario abbia già utilizzato in compensazione l'intero credito maturato oppure abbia già comunicato la cessione dello stesso
- Conseguenze della mancata presentazione: l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023



MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI IN RELAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI

DATI DEL BENEFICIARIO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Codice fiscale

Telefono

E-mail

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal beneficiario dei crediti)

Codice fiscale

Codice carica

SOTTOSCRIZIONE

Il beneficiario comunica di aver maturato i crediti d'imposta indicati nel Quadro A nel rispetto dei relativi requisiti.

Data

Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (riservato al soggetto incaricato)

Codice fiscale del soggetto incaricato

Data dell'impegno

Firma del soggetto incaricato

QUADRO A - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI

Mod. n.

(compilare un solo rigo per ciascuna tipologia di credito)

Codice fiscale del beneficiario dei crediti	
<input type="text"/>	

Codice credito	Descrizione credito maturato		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Importo di riferimento	Importo credito maturato
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Codice credito	Descrizione credito maturato		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Importo di riferimento	Importo credito maturato
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Codice credito	Descrizione credito maturato		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Importo di riferimento	Importo credito maturato
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ministero dell'Economia e delle Finanze

← Torna al portale

Area riservata
Fisconline

Cambia utenza di lavoro Esci

Ti trovi in: [Home portale](#) / [Comunicare](#) / Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici

Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici

Prima di iniziare la compilazione della comunicazione, devi indicare se stai inviando la comunicazione per te stesso oppure in nome e per conto di un altro soggetto, cliccando uno dei pulsanti seguenti

Richiedi per te stesso

Richiedi per te

Richiedi come tutore.

Richiedi come tutore

Area riservata

© Agenzia delle Entrate - <https://www.agenziaentrate.gov.it>

Trattamento contabile:

- Rappresentano contributi in c/esercizio da rilevare in nella voce «A5) Altri ricavi e proventi» (Oic 12, par. 56)
- Vanno contabilizzati nell'esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirli, cioè al verificarsi dell'incremento dei costi superiore al 30% rispetto al 2019 e del sostenimento della spesa nel periodo agevolato (Oic 12, par. 56)

Bilanci 2022: vanno iscritti i proventi derivanti dai crediti concessi fino a dicembre 2022

- Vanno considerati a riduzione del costo di produzione ai fini della valorizzazione delle rimanenze di fine anno di semilavorati e prodotti finiti (Oic 13, par. 14)